



## TRIBUNALE DI LAGONEGRO

### IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE Dr. Luigi Pentangelo

**Decreto n. 43/2020**  
**Prot. N. 2448/2020**

- Ai Sigg.ri Pres. sez. e giudici togati e onorari
  - Ai Sigg.ri tirocinanti ex art. 73 di. 69/2013
  - Al Sig. Direttore del Settore Amministrativo
- Ai Sigg.ri Direttori delle Cancellerie Civili e Penali
  - Al Sig. Dirigente UNEP SEDE
  - Ai Sigg.ri Giudici di Pace del circondario
- p.c. Al CSM ([settimaemergenzacovid@cosmag.it](mailto:settimaemergenzacovid@cosmag.it))
- p.c. Al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Potenza
- p.c. Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica di Potenza
  - p.c. Al Sig. Procuratore della Repubblica di Lagonegro
- p.c. Al Sig. Presidente del Cons. Ord. Avvocati di Lagonegro
  - p.c. Al Sig. Presidente della Camera Penale di Lagonegro

Addì, 6 luglio 2020

**Oggetto: seguito alla Nota esplicativa di cui al decreto n. 40 del 1° luglio 2020**

#### Sommario

PREMESSA.....	2
La cessazione d'efficacia delle linee guida ex art. 83 d.l. n. 18 del 2020 e succ. mod.....	2
Conferme nella giurisprudenza della Corte Costituzionale.....	4
Orientamenti conformi nel distretto di Potenza.....	5
Cessazione della sospensione della prescrizione prevista dalla normativa emergenziale.....	5

ULTERIORI ESPLICITAZIONI .....	6
Cessazione del potere di autorizzare il rinvio dei processi prima della data d'udienza .....	6
Modalità di trattazione delle udienze del mese di luglio nel Tribunale e negli Uffici dei Giudici di Pace del circondario .....	7
Ripristino del calendario ordinario delle udienze nel Tribunale e negli Uffici dei Giudici di Pace del circondario .....	9

Al fine di ottenere un indirizzo unitario nelle prassi dell'ufficio, esplicito i seguenti criteri orientativi come ulteriore specificazione di quanto contenuto nella nota di cui al decreto n. 40 del 1° luglio 2020.

Ciò dopo aver sentito il Pres. di sezione dott. Piccinno, che ne ha condiviso il contenuto.

## **PREMESSA**

### **La cessazione d'efficacia delle linee guida ex art. 83 d.l. n. 18 del 2020 e succ. mod.**

Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in materia giudiziaria il legislatore, nella cd. "seconda fase") ha attribuito ai dirigenti degli uffici giudiziari il compito e la responsabilità di adottare misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione dei procedimenti.

Quanto alla durata del periodo in esame, per la cd. "prima fase", il legislatore urgente con l'art. 83, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, ha disposto che «dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020».

Quest'ultimo termine è risultato poi "prorogato", per effetto dell'art. 36, comma 1, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, recante Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute

e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al giorno 11 maggio 2020.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, commi 2 e 6, del ridetto d.l. n. 18 e dell'art. 36, comma 1, sempre del d.l. n. 23 del 2020, poi, la cd. "seconda fase" ha preso avvio dal giorno 12 maggio e si sarebbe dovuta protrarre inizialmente fino al 30 giugno 2020.

Tuttavia, per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. i), del d.l. n. 28 del 2020, recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19", l'originario termine finale venne prorogato di trentuno giorni, con la tecnica della sostituzione, ovunque ricorressero nell'art. 83, delle parole «30 giugno 2020» con le parole «31 luglio 2020».

In ragione del favorevole evolversi della situazione sanitaria, la legge di conversione n. 70 del 2020 ha soppresso proprio la lett. i) del comma 1 dell'art. 3 del d.l. 28 del 2020; dunque riprende vita il termine finale del 30 giugno 2020.

Alla luce della normativa richiamata, la decisione del legislatore di non convertire in legge la lett. i) del comma 1 dell'art. 3 del d.l. n. 28 del 2020 porta al fatto che **dal 1° luglio 2020 hanno cessato di avere efficacia le linee guida ex art. 83 cit.**

Di conseguenza, **nel periodo che va dal 1° luglio al 31 luglio 2020**, tenuto conto:

- che l'art. 77, comma terzo, Cost., prevede che i decreti-legge «perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione», ma anche che le camere «possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti»;
- che ciò è avvenuto con l'art. 1, comma 2, della l. n. 70 del 2020, secondo cui «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28».

tutti gli atti di natura meramente organizzativa adottati dai capi degli uffici, come pure i provvedimenti giurisdizionali assunti dai magistrati **fino al 30 giugno 2020**, prima della conversione in legge del d.l. n. 28 del 2020, rimangono “validi” ma anche “fatti salvi” nei loro effetti pure soltanto programmati, nel senso di ritenere che siffatti atti potranno continuare a produrre effetti giuridici almeno fino al 31 luglio 2020, ovvero consentiranno lo svolgimento nel mese di luglio del 2020 di tutte le attività processuali pianificate secondo i modelli previsti dall’art. 83, comma 7, del d.l. n. 18 del 2020; si ripete, **purché assunti con provvedimenti anteriori al 30 giugno 2020.**

Riscontro univoco di quanto sinora osservato si trova proprio nel testo della legge di conversione 25 giugno 2020, n. 70, la quale all’art. 1 espressamente prevede che <<2. *Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti **salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28.***>>, così limitando l’efficacia della clausola di sanatoria soltanto agli effetti prodottisi e ai rapporti giuridici sorti nel periodo di vigenza del decreto legge non convertito.

### **Conferme nella giurisprudenza della Corte Costituzionale**

A conferma di quanto appena rilevato soccorre la giurisprudenza della Corte Costituzionale secondo la quale gli effetti derivanti da una clausola di sanatoria di un decreto legge non convertito, come nel caso di specie c’è stato con l’art. 1 della legge di conversione n. 70 del 2020, possono operare **solo per il passato e con riguardo agli atti compiuti nel periodo di vigenza del decreto:**

Corte Costituzionale, sentenza 16-23 dicembre 1997, n. 429:

*<<l’interpretazione di norma di sanatoria degli effetti del decreto-legge non convertito deve essere condotta tenendo presente che tale potere attribuito al legislatore (art. 77, terzo comma, della Costituzione) è ontologicamente diverso, anche per le conseguenze giuridiche, da quello di conversione in legge del decreto-legge, in quanto riguarda **i rapporti giuridici sorti nel periodo di vigenza del decreto**, la cui provvisoria efficacia è venuta meno ex tunc. Di conseguenza **possono essere salvati solo gli effetti già prodottisi durante il periodo di vigenza del singolo provvedimento di urgenza decaduto** (sentenza n. 244 del 1997), e **non può la salvezza estendersi a situazioni che non si erano ancora verificate nello stesso periodo** e che potevano verificarsi (in relazione al previsto termine di centottanta giorni) solo dopo*

la scadenza dei sessanta giorni previsti per la conversione, cioè quando i decreti avevano perso efficacia sin dall'inizio. In realtà **solo i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti e conseguentemente le situazioni verificatesi durante il periodo di vigenza dei decreti-legge non convertiti** possono essere oggetto dell'intervento normativo - previsto dal terzo comma dell'art. 77 della Costituzione - che è legge ordinaria con possibilità di efficacia retroattiva consentita espressamente da Costituzione.>>;

Corte Costituzionale, sentenza 13-18 novembre 2000, N. 507:

<<Né, come è evidente, potrebbe attribuirsi alla clausola di sanatoria **un'efficacia diversa e ulteriore rispetto a quella che si dispiega nel confermare o ripristinare gli effetti e quelli soltanto già prodottisi nel vigore dei singoli decreti legge**>>.

### **Orientamenti conformi nel distretto di Potenza**

Peraltro, non si può ignorare che questo è l'orientamento generale seguito negli altri tribunali e, per quanto di stretto riferimento al nostro distretto, nei Tribunale di POTENZA e di MATERA.

Il Tribunale di POTENZA con Decreto n. 53/2020 del 30 giugno 2020, avente ad oggetto "trattazione degli affari civili e penali dal 1° luglio 2020, ai sensi della legge n. 70 del 25.06.2020 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28", tra l'altro ha:

disposto la revoca delle precedenti linee guida osservando che <<Letti i decreti di questa Presidenza adottati ai sensi dell'art. 83 del D.L. 18/2020 e ravvisata la necessità di revocare le disposizioni ivi contenute laddove incompatibili con quanto previsto nel presente decreto;>>;

Il Tribunale di MATERA con Decreto n. 79/2020 del 30 giugno 2020 ha tra l'altro disposto che <<1) i decreti del presidente del Tribunale, n. 68/2020, 69/2020, 70/2020, e 71/2020, emessi in applicazione dei D.L. 18 e 28 del 2020 cessano di avere efficacia allo spirare della data del 30-6-2020;>>.

### **Cessazione della sospensione della prescrizione prevista dalla normativa emergenziale.**

La sospensione della prescrizione stabilita dalla normativa emergenziale (sia nella fase uno, sia nella fase due), riguardante il rinvio

dei procedimenti penali a causa dell'emergenza, non è più vigente, per effetto della definitiva anticipazione della conclusione della fase due dal 31.7.2020 al 30.6.2020, stabilita con la legge 25.6.2020 n. 70, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29.6.2020 nr. 162, entrata in vigore il giorno successivo, di conversione del d.l. n. 28/20202.

Insomma, conclusasi la fase due il 30.6.2020, le norme di cui all'art. 83, comprese quelle sulla sospensione della prescrizione dei procedimenti rinviati su disposizione del Presidente del Tribunale o più in generale dei capi degli uffici giudiziari, hanno cessato di essere vigenti. Trovano, quindi, applicazione le norme codicistiche ordinarie sulla sospensione della prescrizione.

## **ULTERIORI ESPLICITAZIONI**

L'art.83, comma 7, l.n.27 del 2020 conteneva una vera e propria delega ai capi degli uffici giudiziari in ordine all'individuazione dei procedimenti da trattare e delle modalità da attuare nella celebrazione delle udienze, tenendo conto delle condizioni sanitarie presenti in ciascun distretto. I decreti ex art. 83 cit. costituivano, non uno strumento di organizzazione interna dell'ufficio, bensì un provvedimento integrativo del precetto normativo, nella misura in cui è la norma di legge (art. 83, comma 7) che demandava ai dirigenti degli uffici giudiziari il potere di individuare quali procedimenti trattare e con quali modalità.

L'esclusione di ultrattività alla norma, di natura provvisoria, dell'art. 83, comma 7, cit. comporta che, dopo la legge 25 giugno 2020, n. 70 e quindi oggi, non è più possibile adottare provvedimenti il cui contenuto, concernendo individuazione di procedimenti da trattare e modalità di trattazione delle udienze, rappresenti attuazione di quella norma non più in vigore perché non ha ricevuto conferma in sede di conversione.

Si è qui ripetuto questo punto perché, ciò precisato, si tratta solo di dedurre tutte le conseguenze per trovare le ulteriori esplicitazioni.

### **Cessazione del potere di autorizzare il rinvio dei processi prima della data d'udienza**

Prevedere di autorizzare un rinvio di processi prima della data d'udienza con provvedimento del Capo dell'ufficio giudiziario equivarrebbe ad adottare il contenuto di una linea guida ex art. 83, comma 7, cit. in periodo successivo al venir meno della vigenza della

norma che ne conferiva il potere; pertanto, fare ciò significherebbe <<far luogo ad un effetto diverso e ulteriore rispetto a quello derivante dalla clausola di sanatoria>> (ex Corte Cost. n. 507/2000) contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge di conversione 25 giugno 2020, n. 70>>

### **Modalità di trattazione delle udienze del mese di luglio nel Tribunale e negli Uffici dei Giudici di Pace del circondario**

La direzione dell'udienza è un potere dinamico di funzionamento dell'organizzazione dei lavori, in concreto strumentale alla realizzazione del risultato della gestione coordinata delle molteplici e diverse attività da compiersi nell'occasione. Non a caso il giudice che dirige l'udienza, conoscitore delle specificità dei procedimenti che ne sono oggetto è chiamato, dalla dottrina che si è occupata del tema, il "Giudice in azione" idoneo concretamente a portare avanti al meglio le attività da organizzarsi in quel giorno.

Ebbene, le circostanze date dall'emergenza epidemiologica nel mese di luglio in territorio del circondario di Lagonegro sono ipotesi di caso eccezionale che giustifica l'esercizio dei poteri di direzione dell'udienza nel senso di essere rivolti all'osservanza del criterio prudenziale secondo cui, in rapporto alla consistenza del ruolo di quel giorno, la tutela in forme avanzate della salute degli operatori di giustizia passa anche dalla prevenzione contro il rischio di assembramento, ottenibile tramite una gestione del ruolo d'udienza programmata allo scopo, se del caso anche e in via estrema rinviando quella causa che presenta un rischio alto di assembramento per il numero di testi da escutere. Al riguardo segnalo che alcuni tribunali hanno indicato per il settore penale il numero massimo di 4 testi da poter escutere in un procedimento durante una udienza istruttoria del mese di luglio.

Ovviamente **nel settore PENALE** l'ipotesi del rinvio per rischio di assembramento non può riguardare i processi prossimi alla prescrizione, per i quali non sono consentiti i rinvii dei procedimenti fissati dal primo luglio in poi, anche se dovuti al pericolo di assembramenti e alla emergenza ancora in atto, anche alla stregua del decreto presidenziale dell'1.7.2020 contenente la cd. nota esplicativa per la gestione della fase di transizione, stante che, a decorrere dall'1.7.2020, non è più vigente la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83 cit. In questi casi una misura che si presta allo scopo è, direttamente, lo scaglionamento orario quanto più dettagliato possibile e, indirettamente, il rinvio degli altri diversi processi non prossimi alla prescrizione.

L'esclusione del rinvio per rischio di assembramento vale anche sempre **nel settore PENALE** per i processi prossimi alla ultratriennialità; e pure per i processi con parti civili costituite, salvo diverso consenso di tutte le parti; inoltre, come dalla nota di cui al di cui al Decreto n. 40 del 1° luglio 2020, per i processi definibili con riti alternativi, con imputati sottoposti a misure cautelari personali; per i processi pendenti nella fase della discussione

L'esclusione del rinvio per rischio di assembramento vale **nel settore CIVILE**, come dalla nota di cui al di cui al Decreto n. 40 del 1° luglio 2020, per i procedimenti che secondo il programma di gestione delle attività ex art. 37 l.11/2011 per l'anno 2020 sono stati indicati come procedimenti a trattazione prioritaria;

Quanto, poi, al presupposto del rinvio per rischio di assembramento, l'ipotesi dovrebbe ricorrere solo nel caso in cui il rinvio sia espressamente ritenuto indispensabile allo scopo.

Quanto al fondamento del rinvio per rischio di assembramento, esso è adottato, non in via di attuazione di una linea guida vincolante ex art. 83 cit., che oggi non c'è più, ma in forza di quanto consentito dalle norme del codice di procedura, ovvero in via di autonomo esercizio dei poteri di direzione dell'udienza sulla base dell'attenta valutazione della situazione di contesto che si presenta nel caso di una specifica udienza.

Aggiungo che il pericolo derivante dagli assembramenti è maggiore o minore anche in funzione del tempo maggiore o minore della sua durata, desumibile dalle attività a compiersi in quella udienza. Ad esempio un processo con molte persone comporta un rischio minore se è da rinviare in prima fascia oraria e un rischio maggiore se ci sono molti testi da escutere su capitoli di prova complessi.

Altra soluzione può essere quella dell'avviso comunicato precedentemente alle parti che nell'udienza si procederà a rinviare il processo a causa del prevedibile rischio di assembramento non altrimenti evitabile; in particolare, quando il carico di ruolo dell'udienza appaia gravoso e lasci presupporre un verosimile rischio di assembramenti nonostante lo scaglionamento programmato, il giudice, in apposito decreto organizzativo dell'udienza, previamente comunicato con pubblicazione sul sito web del tribunale e/o del locale COA, può indicare unitamente ai processi da trattare, quelli che sicuramente non verranno trattati e che comunque saranno chiamati nella prima fascia oraria al solo fine di essere rinviati, previa costituzione delle parti,



invitando i difensori interessati, in un'ottica di collaborazione, ad assumere le iniziative che riterranno più opportune per prevenire assembramenti in aula.

Vale, infine, il fatto che lo scaglionamento degli orari, essendo disciplina di organizzazione dello svolgimento dell'udienza, non è rinvio e, per ciò, se non comporta anticipo di orario già fissato prima, può essere comunicato alle parti tramite pubblicazione sul sito web del tribunale o sul sito web del COA.

In questo senso esprimo i criteri orientativi utili in vista dell'adozione, sommamente preferibile, di prassi uniformi.

Quanto, **nel settore PENALE**, alla prosecuzione della positiva esperienza sinora maturata della programmazione anticipata dell'udienza (con contestuale comunicazione al consiglio forense) con la comunicazione dei rinvii in udienza (nella prima fascia oraria) dinanzi ad un difensore delegato dal consiglio stesso, ciò presuppone un accordo protocollato con l'avvocatura e, allo scopo, si delega il Presidente di sezione a portare avanti l'iniziativa.

## **Ripristino del calendario ordinario delle udienze nel Tribunale e negli Uffici dei Giudici di Pace del circondario**

### **Nei settori civile e penale**

Nei settori civile e penale:

le udienze sino al 30 giugno 2020 già fissate per il mese di luglio saranno trattate secondo le modalità previste nei rispettivi decreti di fissazione.

le restanti udienze saranno trattate secondo le modalità previste in via ordinaria dal codice di procedura civile e dal codice di procedura penale;

in ogni caso, sino alla dichiarazione di cessazione dello stato d'emergenza da coronavirus, per la trattazione di tutte le udienze, sia del primo che del secondo gruppo, continuano a dovere essere osservate le precedenti disposizioni in tema di misure di precauzione, in funzione anti COVID-19, relative al distanziamento interpersonale, all'uso dei DPI e al divieto di assembramenti.

Le udienze dovranno svolgersi nelle aule e secondo gli orari e nei giorni stabiliti nelle tabelle ordinarie.

**Nel solo settore PENALE del tribunale**

In ultimo, **con riferimento solo al settore PENALE**, essendo ripresa la funzionalità piena delle udienze con la chiamata di tutte le cause e la conseguente esigenza di evitare la contestualità delle plurime udienze nella stessa giornata, col rischio concreto peraltro di non poter evitare che la sessione mattutina si protragga oltre gli orari di inizio della sessione pomeridiana, si deve abolire la suddivisione delle udienze in due distinte sessioni e si deve pure abolire l'udienza del lunedì del g.o.p. D'Ambrosio, con delega al Presidente di sezione di disporre eventualmente quanto possa occorrere in via transitoria in conseguenza di tali abolizioni.

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**  
*(Luigi Pentangelo)*